



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE ANIMALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/06/2025

TITOLO I - I PRINCIPI

Art. 1 – Profili istituzionali

Il Comune di Montecchio Emilia ritiene opportuno provvedere all'emanazione del presente Regolamento, al fine di promuovere e disciplinare la tutela degli animali e garantirne il benessere nel rispetto della normativa vigente in materia, attraverso l'indicazione di disposizioni precise e specifiche sulla detenzione e tenuta degli animali.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune ravvisa la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità nonché ai principi normativi vigenti e considera che l'affermazione di un equilibrato rapporto rispettoso dei reciproci diritti tra cittadini ed animali costituisca un obiettivo di civiltà da perseguire.

2. Il Comune riconosce alle specie animali, il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

3. Il Comune si impegna a promuovere attività di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza e il rispetto degli animali e dell'ambiente, al fine di favorire la corretta convivenza uomo e animali.

4. Al fine di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto per l'ambiente e per i diritti degli animali nonché di tutelare l'igiene e la salute pubblica, il Comune promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti.

5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

6. Il Comune, in base al Trattato di Lisbona sottoscritto dai 27 Paesi dell'Unione Europea il 20/12/07, sui diritti e la tutela del benessere degli animali, riconosce gli stessi giuridicamente come esseri senzienti.

Art. 3- Competenze del Comune

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. Al Comune, singolo o associato, in base all'art.3 D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

3. Il Comune, in base alla L. 281/91 ("Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"), alla L. 473/93, alla L. 189/04 ed alla L.R. 27/2000 e successive modifiche ("Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina"), promuove e disciplina la tutela degli animali nella sua più ampia accezione.

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 – Definizioni

Al fine del presente Regolamento si intendono:

1. ANIMALI DA COMPAGNIA O DA AFFEZIONE: qualunque tipo di animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo esclusivamente per compagnia od affezione, e comunque senza fini produttivi o alimentari.

2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1 anche:

a) gli esemplari tenuti per tali fini appartenenti a specie esotiche;

b) gli animali impiegati in attività utili all'uomo quali i cani per disabili e gli animali da pet-therapy da riabilitazione, gli animali impiegati nella pubblicità e negli spettacoli radiotelevisivi.

3. ANIMALI SINANTROPI: animali appartenenti a specie che, pur appartenendo normalmente a popolazioni selvatiche, vivono a stretto contatto con l'uomo e dall'uomo ricavano la ragione del sostentamento.

4. ANIMALI SELVATICI: sono animali appartenenti a specie delle quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in condizioni di naturale libertà sul territorio nazionale.

5. ANIMALI ESOTICI: sono animali appartenenti a specie alloctone delle quali esistono nei paesi di origine popolazioni selvatiche viventi in condizioni di naturale libertà e delle quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

6. FAUNA MINORE: comprende tutte le specie animali presenti sul territorio comunale di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in condizioni di naturale libertà, compresi i micromammiferi e i chiroteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi.

7. ANIMALI DI BASSA CORTE: animali allevati nell'aia quali volatili (polli, galline, oche, piccioni..) e conigli;

8. la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 5 – Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie di animali vertebrati

ed invertebrati che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, sul territorio comunale, fatta salva

ogni disposizione di legge sovra ordinata vigente in materia.

Art. 6 - Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

a) alle attività inerenti allevamento ad uso zootecnico;

b) alle attività di studio e sperimentazione;

c) al prelievo delle specie selvatiche regolato dalla Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio” o da altre specifiche disposizioni emanate da enti sovraordinati;

d) alla fauna ittica.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Detenzione e tutela del benessere degli animali

1. Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario, o del detentore, in adeguate condizioni igienico- sanitarie; dovrà essere inoltre curato ed accudito e fatto visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario. Devono essere forniti regolarmente acqua e cibo secondo le specifiche necessarie per età, specie e razza.

2. A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche/comportamentali, in particolare il detentore di animali da compagnia è tenuto a garantire un ricovero di dimensioni consone all'etologia, alle dimensioni ed al peso dell'animale.

3. I proprietari, i possessori o i detentori di animali sono responsabili della loro riproduzione, cura e collocazione della prole.

4. I proprietari, i possessori o i detentori di animali sono responsabili della loro custodia, al fine di evitarne la fuga, evitare di esporli a pericoli per la loro incolumità fisica o causare danni a terzi.

5. I proprietari, i possessori o i detentori devono prevenire comportamenti dell'animale che arrechino disturbo o pericolo alla collettività e/o danni alle cose.

6. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.

7. È vietato tenere animali costantemente in luoghi che non offrano adeguato riparo alle intemperie a agli agenti atmosferici e ad un naturale alternarsi di luce diurna e oscurità notturna ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche.

8. È vietato tenere animali in terrazze o balconi in modo continuativo qualora gli spazi a disposizione non siano compatibili con il benessere psico-fisico dell'animale stesso. Le terrazze e i balconi devono essere muniti di cuccia di adeguate dimensioni, regolarmente ripuliti dagli

escrementi e avere comunque una adeguata protezione dagli agenti atmosferici (es. coperture, tende ecc).

9. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.

10. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei effettuati con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.

11. È vietato detenere animali in ambienti esposti a suoni, rumori o musiche ad un volume tale che possa provocare disturbo all'animale stesso.

12. È vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento. È vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.

13. È vietato, nel caso in cui sia indispensabile l'alimentazione con animali vivi, di effettuarla negli spazi ed aree pubbliche e di farlo in pubblico.

14. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, si vieta di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici a fini estetici e di asportare denti al solo fine di limitare l'aggressività dell'animale. In via eccezionale il taglio della coda è consentito nei soli casi tassativamente previsti dalla normativa in vigore.

15. È vietato altresì di tagliare la 1° falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia e operare la devocalizzazione.

16. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare i cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni di vita salvo per necessità certificate dal veterinario curante;

17. È vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione, salvo i casi di condanna a loro carico per delitti contro gli animali. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale ed agli spazi comuni è sempre permesso e deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente;

18. È vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", di collari elettrici, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.

19. Fatte salve le rilevanze di tipo penale, è vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale.

20. Fatte salve le rilevanze di tipo penale, la soppressione degli animali è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del veterinario che deve effettuarla con metodi eutanasi preceduti da anestesia profonda e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione. Ai sensi dell'art. 22 della LR 27/2000 chi per errore od involontariamente uccide un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.

21. Nelle aree private, l'uso della catena per cani, è consentito solo se:

- a) prescritto con atto motivato da parte del competente Serv. Veterinario AUSL,
- b) l'animale si trova in luoghi non confinati.

In ogni caso la catena deve essere di lunghezza e peso adeguata a garantire un sufficiente movimento dell'animale e permettergli di raggiungere agevolmente un rifugio, la ciotola dell'acqua e del cibo, pertanto dovrà essere preferibilmente a scorrere su di un cavo aereo e dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 8 - Trasporto

1. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, lesioni o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta,

oppure la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi, dovranno inoltre garantire adeguate condizioni di temperatura, ossigenazione e accesso ad idonea quantità di acqua ad intervalli adeguati.

2. È vietato lasciare animali chiusi in veicoli e/o rimorchi, in caso di temperature ambientali elevate o rigide, per periodi tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale. È proibito trasportare o detenere animali nel baule del veicolo, non collegato con l'abitacolo o comunque in condizioni che non garantiscano una corretta climatizzazione.

3. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6 dell'art 169 e al comma 5 dell'art. 170 del Codice della Strada e successive modifiche, chi trasporta animali su veicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

4. Al fine di favorire e facilitare la circolazione di animali da compagnia è possibile per i proprietari con animali a seguito utilizzare i mezzi pubblici, nel rispetto delle norme previste dall'Ente gestore del servizio.

Art. 9 – Addestramento/Educazione

1. Fatto salvo quanto previsto dal codice penale, è vietato educare, addestrare e/o fare gareggiare, anche a fini agonistici, animali ricorrendo a violenze (es. collari elettrici, mezzi contundenti, ecc.), percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie e/o provochino turbamenti fisici o psichici.

2. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, qualora questo implichi l'imposizione di comportamenti difforni da quelli tipici della specie, fatto salvo l'esercizio di attività disciplinate da specifiche normative statali o regionali.

Art. 10 - Sterilizzazioni

1. Il privato cittadino, possessore dell'animale, deve provvedere a:

a) limitare la proliferazione se non vi è la certezza di collocare tutta la cucciolata.

b) Informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite.

2. L'Ufficio Ambiente promuove ed incentiva, anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende USL e dei veterinari liberi professionisti, campagne a favore del contenimento delle nascite per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo e dei relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).

3. Le femmine adulte di cani e gatti dati in adozione nelle strutture di ricovero per animali, sia pubbliche sia private, devono essere sterilizzate prima dell'adozione.

Art. 11 – Macellazione a domicilio

1. La macellazione di suini e ovi-caprini, per uso privato familiare è consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/28, redatta sulla base delle indicazioni dettate dal competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.

a. La macellazione a domicilio dei bovini ed equidi per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

2. Con ordinanza del Sindaco o suo delegato potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni al fine di meglio garantire che l'attività a domicilio di macellazione avvenga nel pieno rispetto dei requisiti di tutela e benessere animali nonché di igiene degli alimenti.

Art. 12 – Avvelenamento

1. È proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia e fatte salve eventuali responsabilità penali, utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche, nocive o irritanti, compresi vetri, plastiche, metalli o materiale esplosivo, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.

2. I bocconi ed esche presumibilmente contenenti veleni o sostanze nocive, ritrovati da chiunque nell'ambiente, vanno consegnati all'Ufficio Veterinario AUSL indicando il luogo del ritrovamento.

3. I medici veterinari Liberi Professionisti che operano nel territorio comunale, qualora nel corso della loro attività clinica soccorrano animali da compagnia con sintomatologia da sospetto avvelenamento, devono darne immediata comunicazione all'Ufficio Veterinario AUSL.

4. Il Sindaco, nelle aree pubbliche interessate dal ritrovamento di bocconi avvelenati o dalla morte per sospetto avvelenamento di animali, su parere espresso dal Servizio Veterinario AUSL, identifica le aree a rischio apponendovi apposita cartellonistica e provvede, entro 48 ore, a bonificarle.

5. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica, dell'ambiente e dell'avifauna, dovrà emanare provvedimenti di moratoria delle attività venatorie e/o altre attività ad esse collegate, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale, contrassegnando la zona con apposita cartellonistica.

Art. 13 Derattizzazione e disinfestazione

1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e, laddove possibile, devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, che specifichino il prodotto utilizzato e l'antidoto da utilizzare in caso di avvelenamento, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento e la durata del trattamento stesso. Si deve limitare al massimo l'uso di colle riservandole esclusivamente ai casi in cui non siano possibili altre modalità.

2. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti.

3. Le indicazioni riportate ai commi 2 e 3 valgono anche per attività di derattizzazione e disinfestazione eseguite da privato su suolo di proprietà non recintato.

4. È fatto obbligo riportare tali norme negli atti di affidamento a ditte specializzate.

Art. 14 - Accattonaggio con animali e/o offerta di animali in premio, vincita o omaggio

1. È vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali.

2. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli conformemente a quanto stabilito all'art. 7, comma 2, della L.R. 5/2005 e successive modifiche.

La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate all'Ufficio Ambiente.

Art. 15 - Accesso negli esercizi pubblici e nelle strutture ricettive, negli Uffici Comunali, nei giardini, parchi ed aree pubbliche

1. È consentito l'accesso dei cani accompagnati, nei pubblici esercizi e nelle strutture ricettive, limitatamente agli spazi destinati al pubblico, con esclusione dei servizi igienici, alle seguenti condizioni:

a) siano tenuti al guinzaglio e muniti di idonea museruola;

b) siano visibilmente puliti e, comunque, con il mantello asciutto;

c) non presentino né ferite né segni di patologie cutanee in atto.

2. Nel caso non si intenda avvalersi di tale possibilità, il titolare dell'esercizio dovrà apporre all'ingresso dell'esercizio e ben visibile dall'esterno, un idoneo cartello di divieto.

3. Il detentore del cane è responsabile del comportamento e del contenimento dello stesso affinché non rechi disturbo o danno alcuno (abbaiamenti, manifestazioni di aggressività, morsicature, graffi, ecc.) e deve, inoltre, far fronte immediatamente ad ogni inconveniente procurato dal cane.

4. Il detentore del cane è inoltre tenuto alla vigilanza costante sul comportamento dell'animale, nonché al completo ripristino delle condizioni igieniche necessarie.

5. Il titolare dell'esercizio ha facoltà di fare allontanare immediatamente il cane dall'esercizio, nel caso si verificano condizioni di pregiudizio alla normale permanenza degli avventori.
6. I cani per non vedenti hanno diritto di accedere a tutti gli esercizi aperti al pubblico, ai sensi della L. 37/74 modificata con la L. 376/88 e con la L. 60/2006.
7. L'accesso degli animali negli Uffici Comunali, ad esclusione delle sale storiche, è subordinato alle indicazioni riportate al comma 1 per i cani e all'uso degli strumenti appositamente indicati per gli altri animali (guinzaglio, trasportino, ecc). In ogni caso, il proprietario o il possessore devono aver cura che non sporchino e che non creino disturbo e danno alcuno. Sarà cura dei singoli uffici porre apposito cartello di divieto di entrata nei casi in cui la presenza di animali possa costituire problema a causa di allergie, della logistica degli uffici e/o della presenza di un elevato numero di persone che sostano per attesa delle operazioni di sportello.
8. È consentito l'accesso dei cani accompagnati nei giardini, parchi ed aree ad uso pubblico alle seguenti condizioni:
 - a) Siano tenuti al guinzaglio;
 - b) Siano puliti e non presentino né ferite né segni di patologie cutanee in atto;
9. È vietato l'accesso ai cani accompagnati nelle aree destinate ed attrezzate ad aree giochi per bimbi quando tali aree siano chiaramente delimitate, oppure nel raggio di 10 metri laddove le suddette aree non siano delimitate.
10. È obbligatorio utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni.

Art. 16 - Inumazione di animali

1. Gli obblighi da rispettare per la sepoltura degli animali d'affezione e il relativo rischio ambientale sono normati dal regolamento CE 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modifiche, secondo il quale le spoglie degli animali da compagnia non possono essere smaltite come comuni rifiuti.
2. Il proprietario deve conferire le spoglie dell'animale in appositi impianti di stoccaggio, allestiti per il successivo incenerimento.
3. In deroga al comma 2, se si possiede un terreno di proprietà (o messo a disposizione da parte di proprietario consenziente) si può procedere direttamente alla sepoltura in terra di animali da compagnia esclusi gli equidi. Non deve essere un'area pubblica, ad uso pubblico o demaniale ed è necessario che il proprietario o possessore dell'animale consegua un certificato veterinario che escluda il rischio di contagio di malattie infettive trasmissibili all'uomo o ad animali. Per la sepoltura le spoglie devono essere poste ad almeno 70 cm di profondità dal calpestio e, se collocate in un contenitore, il medesimo deve essere biodegradabile.

Art. 17 - Controllo dei colombi liberi urbani (*Columba livia var. domestica*)

1. È fatto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere ai colombi presenti allo stato libero in centro abitato.
2. È fatto obbligo ai proprietari degli immobili dove nidificano abitualmente i colombi, a seguito della valutazione ed eventuale prescrizione di carattere igienico sanitaria, effettuata dagli organi competenti, di installare sugli stessi, dispositivi idonei e selettivi tali da impedire l'accesso ai colombi mantenendo tuttavia l'ospitalità per le specie protette. Quali dispositivi residuali sono ammessi, laddove necessari, dissuasori in plastica con punte arrotondate. Tali dispositivi non dovranno influire negativamente sulla presenza e sulla riproduzione di altre specie di uccelli e di mammiferi (es. civetta, rondine, pipistrelli). Prima di eseguire gli interventi di chiusura si dovrà provvedere a verificare la presenza di animali intrappolati o di eventuali nidi con all'interno piccoli, nel qual caso procedere al recupero dei nidiacei contattando i Centri di Recupero Animali Selvatici riconosciuti, ed effettuare, in seguito, un'accurata pulizia, disinfestazione e disinfezione.
3. È fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi, che lavorano materiali quali vinacce, cereali ecc., il cui stoccaggio all'aperto può fungere da richiamo di un elevato numero di volatili, adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo (es. recinzioni, coperture ecc.) necessari ad evitare che ciò si verifichi.
4. Gli interventi di dissuasione della presenza di colombi devono comunque essere condotti evitando di pregiudicare la nidificazione di altre specie (es rondoni, passerini, etc..)

Art. 18 - Controllo dei muridi e di altri infestanti

1. L'amministrazione comunale, eventualmente in collaborazione con AUSL, attiva programmi diretti allo studio e alla gestione delle popolazioni di muridi e altri infestanti.
2. L'amministrazione comunale realizza interventi di sanificazione e bonifica su suolo pubblico al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, contenendo l'impiego di biocidi oltre che assicurando la tutela degli animali non bersaglio.
3. L'amministrazione comunale attiva programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici intesi alla corretta gestione dell'assetto urbano.
4. L'amministrazione comunale promuove la messa in atto da parte di privati di accorgimenti meccanici di rat-proofing quali:
 - a. posizionamento di reti metalliche a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
 - b. buona tenuta del sistema fognario; possibile inserimento in canalizzazioni stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione;
 - c. costante pulizia delle intercapedini, dei giardini e delle terrazze.
5. Prima della messa in posa degli accorgimenti di cui al comma precedente, è fatto obbligo al proprietario dell'immobile o al direttore del cantiere di verificare che tali misure non arrechino danno a specie protette.
6. Nel caso di costruzione di nuove strutture per animali (rifugi, allevamenti per animali, pensioni) gli stessi dovranno essere circondati da apposita trincea di metri 0,2 di larghezza e metri 0,8 di profondità riempita di ghiaia pietrisco o altro materiale equivalente in modo da impedire l'insediamento di ratti o altri infestanti all'interno della struttura.

Art. 19 – Opere edili, cartellonistica e cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali, sono tenuti a verificare che gli interventi antropici non arrechino disturbo alle specie animali effettuando in fase di pre cantiere una ricognizione con personale competente.
2. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono realizzare pannelli fonoassorbenti devono prediligere dispositivi con superfici zigrinate o opalescenti o ancora distorte e dotate di bande larghe colorate verticalmente, sono ammessi pannelli fonoassorbenti trasparenti esclusivamente se dotati di un elevato numero di sagome anticollisione sulle vetrate.
3. Qualora un animale venisse accidentalmente rinchiuso in edifici o spazi non accessibili al pubblico (es. strutture in costruzione/ristrutturazione), qualora non sia possibile l'immediata liberazione dell'animale, il proprietario e/o il responsabile del cantiere è tenuto a segnalarlo all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, in modo da attivare il servizio per il recupero dell'animale.

Art. 20 - Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi comunali o della sanità del Registro regionale del volontariato o delle Associazioni di Promozione Sociale, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali presenti sul territorio e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a. collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento, previa formale convenzione con il Comune di Montecchio Emilia, fatte salve le competenze specifiche del Servizio Veterinario AUSL e di altri organismi di vigilanza previste dalla normativa vigente, b. possono gestire in convenzione con il Comune di Montecchio Emilia eventuali servizi collegati a soddisfare i requisiti di cui alla L.R. 27/2000 e successive modifiche ("Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina").
2. Il Comune sostiene le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento e promuove lo sviluppo dell'associazionismo anche in ottica di rete, per favorire l'acquisizione di una consapevolezza diffusa sul territorio relativamente alle tematiche legate agli animali.

Art. 21 – Adozioni

1. Le modalità di adozione presso strutture di ricovero pubbliche convenzionate sono definite dal regolamento della struttura stessa.
2. Al momento dell'adozione l'affidatario si impegna a mantenere l'animale in buone condizioni di salute e benessere e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge relativi all'identificazione e alla registrazione dell'animale stesso, nonché al rispetto del presente regolamento.
3. Il nuovo proprietario sottoscrive un consenso informato sulle condizioni sanitarie dell'animale al momento dell'adozione.
4. Il comune sconsiglia l'adozione presso proprie strutture a chiunque rinunci reiteratamente al possesso di un animale mediante restituzione spontanea alla pubblica amministrazione ed emette provvedimenti motivati di divieto di adozione nei casi di persone condannate per reati contro gli animali o per applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p. e ss, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20-07-2004, o abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito.

Art 22 – Smarrimenti, ritrovamenti ed affido di animali

1. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro tre giorni, al Comune competente. Il Comune trasmette la segnalazione ai servizi per il controllo della popolazione canina.
2. In caso di chiusura del Comune la segnalazione va effettuata alle forze dell'ordine sul territorio. Chiunque rinvenga animali da compagnia o d'affezione o animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo, entro le 24 ore successive, al Servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio ed alla Polizia Municipale che attiverà le diverse strutture per l'intervento di cattura e cura.
3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile e prestando in prima battuta attenzione alla propria incolumità personale, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Il rispetto della disposizione avverrà mediante verifica dell'estratto del casellario giudiziale prodotto entro i tre mesi precedenti.
5. Oltre all'intervento previsto per legge da parte degli enti competenti è possibile segnalare lo smarrimento/ritrovamento di un animale anche mediante l'uso di volantini che potranno essere collocati in aree private o nei pubblici esercizi in uno spazio messo a disposizione da parte del proprietario consenziente.

TITOLO VI - CANI

Art. 23 - Anagrafe Canina

1. I proprietari dei cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio in base all'art 7 della L.R. 27/2000 e successive modifiche, sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza, entro 30 (trenta) giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
2. I proprietari dei cani, entro 30 (trenta) giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip fornito dal Comune. L'identificazione dei cani mediante l'inserimento dei microchips è eseguita dai Servizi Veterinari delle AUSL o da veterinari liberi professionisti. I proprietari dei cani, entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta identificazione, sono tenuti a trasmettere all'Anagrafe Canina l'attestazione veterinaria di identificazione trattenendo l'originale quale documento ufficiale di adempimento agli obblighi di legge.
3. I proprietari sono tenuti a segnalare all'Anagrafe Canina:
 - a) entro 15 (quindici) giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambio di residenza
 - b) entro 3 (tre) giorni lo smarrimento o la sottrazione del cane.

4. La comunicazione del decesso, dello smarrimento e del cambio di residenza all'interno del Comune di Montecchio Emilia può essere effettuata direttamente o tramite comunicazione da inviarsi via PEC indirizzata all'Anagrafe canina.

Art. 24 – Detenzione

1. Il proprietario, possessore o detentore è responsabile civilmente e penalmente di ogni azione del cane da lui detenuto.
2. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
3. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con il guinzaglio. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.
4. La cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale per permettere all'animale la posizione eretta e la possibilità di girarsi su se stesso, sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra e il suolo posto davanti alla parte anteriore dovrà essere provvisto di uno strato di materiale drenante; non dovrà, infine, essere posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
5. Dovrà sempre essere consentito l'accesso all'acqua mantenuta in contenitore collocato all'ombra e concepito in modo tale da non poter essere ribaltato dall'animale.
6. Box e recinti devono avere misure adeguate alle dimensioni dell'animale, consentirne la postazione eretta e la mobilità; devono disporre di zone sia all'ombra che soleggiate e consentire l'accesso ad un rifugio;
7. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare danneggiamenti di cose.
8. Ove siano custoditi in modo stabile cani è fatto obbligo al proprietario o detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili, collocati al limite esterno della proprietà.

Art. 26 - Struttura di ricovero intercomunale: canile

1. Il ricovero e la custodia dei cani randagi, vaganti o ritrovati sul territorio comunale sono assicurati dal Comune di Montecchio Emilia mediante apposita struttura di ricovero.
2. I cani vaganti regolarmente identificati, oppure non identificati ma dei quali sia possibile individuare il detentore, sono restituiti al medesimo dietro pagamento, all'Amministrazione Comunale, delle spese di recupero, mantenimento e cura.
3. I cani rinunciati dai proprietari saranno ospitati nella struttura, in base alla disponibilità della stessa, rispettando la lista di attesa istituita con apposito provvedimento.
4. Il Comune sconsiglia la pratica della rinuncia, informa e sensibilizza nella scelta dell'animale da compagna, il proprietario che intende effettuare la rinuncia è tenuto a versare una cifra definita da apposita delibera del consiglio comunale, a titolo di parziale compensazione delle spese di gestione e presa in carico del cane.
5. La pratica della sterilizzazione dei cani, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e convenzionati con il pubblico.

Art. 27 – Cattura

1. È fatto divieto di mettere in atto catture di cani randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori competenti individuati da leggi vigenti, salvo comprovata causa di forza maggiore che dovranno comunque essere effettuate con metodi incruenti.
2. Una volta recuperati gli animali saranno ospitati presso le strutture di ricovero competenti per territorio.

Art. 28 - Aree destinate ai cani

1. I cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, laddove sono individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi a loro destinati, dotati delle opportune attrezzature, come previsto dalla L.R. 27/2000.
2. In tali aree i cani devono comunque sottostare alla vigile responsabilità degli accompagnatori, senza causare danni alle persone, alle piante, alle strutture presenti o ad altri animali;

3. Nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non siano presenti altre persone i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.

TITOLO V – GATTI

Art. 29 - Definizioni

1. I gatti sono animali che si muovono liberamente sul territorio. La territorialità, già sancita per legge, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale, o habitat, dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure ecc).

2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti (minimo due) che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato aventi caratteristiche di scarsa domesticità.

3. Per “referente di colonia”, si intende la persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline;

4. Per “l’habitat” di una colonia felina, si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 30 – Detenzione

È vietato detenere gatti legati o rinchiusi in gabbie o contenitori di qualsiasi genere salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario. È consentito tuttavia l’uso del guinzaglio con pettorina per il movimento ed è obbligatorio l’uso di apposite gabbie o contenitori in caso di trasporto.

Art. 31- Colonie feline

1. L’amministrazione comunale tutela il benessere delle colonie feline.

2. Le colonie feline sono da considerarsi tali solamente se censite e, di conseguenza, riconosciute dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Servizio veterinario dell’AUSL competente per territorio. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato.

3. Sono da considerarsi referenti di colonia solamente coloro che risultano registrati nel censimento e che svolgono la loro opera sulla base delle direttive ed indicazioni comunali.

4. È vietato molestare o recare danno ai gatti che vivono in libertà e spostarli dal loro habitat se non per motivi igienico sanitari o di tutela dell’incolumità della colonia stessa, previo parere favorevole del Servizio Veterinario.

5. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che debba eseguire opere edili e/o interventi di restauro conservativo in aree interessate alla presenza di colonie feline, al fine della salvaguardia e tutela delle stesse, deve, prima dell’inizio dei lavori, contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico per attivare i servizi dedicati. Nel frattempo dovrà essere consentito alle persone riconosciute come referenti della colonia di continuare ad alimentare od accudire gli animali.

6. Il Comune di Montecchio Emilia riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come referenti di colonia, provvedono alla cura e al sostentamento delle colonie feline. L’accesso in proprietà private è subordinato al consenso del proprietario, richiedendo eventualmente la mediazione dell’Ufficio Ambiente per comprovati motivi relativi alla salute e tutela dei gatti presenti nell’area. I referenti di colonia sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e non abbandonando ciotole o altri contenitori utilizzati per la somministrazione del cibo. In caso il referente di colonia non si attenga alle indicazioni ricevute il Comune si riserva la facoltà di revocargli la conduzione della colonia.

7. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, procederà a denuncia nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

8. La cattura dei gatti di colonia, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai referenti di colonia o da personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale. Gli interventi di cattura possono essere segnalati, a seconda della zona interessata, mediante appositi cartelli al fine di evitare la cattura di gatti di proprietà.

9. I gatti delle colonie feline vengono sterilizzati a cura del Servizio veterinario AUSL. I gatti sterilizzati dovranno essere identificati tramite l'asportazione di una frazione del padiglione auricolare sinistro (per un immediato riconoscimento al fine di evitare l'inutile cattura di gatti precedentemente sterilizzati).

10. Ai fini di una buona gestione della colonia felina e di quanto previsto per la limitazione delle nascite, il referente di colonia deve attenersi alle indicazioni comunali e collaborare alle catture finalizzate alla sterilizzazione.

TITOLO VI - ALTRI ANIMALI

Art. 32 - Detenzione e tutela di animali selvatici o esotici

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere a qualsiasi titolo e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie.

2. È vietato a chiunque mantenere animali esotici alla catena, o in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo. Questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati. Per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto.

3. Per la detenzione in ambienti o locali aperti al pubblico degli animali appartenenti a specie esotiche, si applicano i requisiti minimi di cui alla L.R.5/2005 e alla sua delibera di attuazione DGR 394/2006.

4. In caso venga accertato il mancato rispetto dei requisiti di cui al precedente comma si procede, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'AUSL, a prescrivere formalmente tempi e modalità per l'adeguamento delle condizioni di ricovero.

5. È vietata l'immissione in natura di animali selvatici, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici, o esotici su tutto il territorio comunale. Il Comune attraverso i Centri di Recupero Animali Selvatici attiva servizi di custodia per gli animali esotici, regolarmente detenuti, e di cui il proprietario non possa più farsi carico.

Art. 33 - Detenzione e tutela dell'avifauna

1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti e la gabbia stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli.

2. È obbligatorio mantenere buone condizioni igieniche e rispettare le caratteristiche etologiche delle varie specie di avifauna, quindi nel caso mantenere gli uccelli in coppia o in gruppi.

3. È vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.

4. È fatto assoluto divieto di:

a) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;

b) tenere volatili acquatici tipo oche e anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.

c) strappare le penne, tagliare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

d) mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione;

e) danneggiare o distruggere, imbrattare con qualsiasi sostanza i nidi, limitarne l'accesso, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali presenti nel nido o rifugio ed ai loro genitori.

f) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico e privato che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;

g) è proibito utilizzare dissuasori acustici per uccelli 5. Ogni intervento di pulizia e/o di disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi dovrà rispettare le regole di non maltrattamento.

6. In caso di restauri e ristrutturazioni è fatto divieto di distruggere nidi di rondine, balestruccio, rondone sp., rapaci diurni, rapaci notturni durante la nidificazione, o di impedirne il regolare accesso ai genitori, fatti salvi casi di comprovati rischi per l'incolumità pubblica. Eventuali deroghe sono ammesse in caso di particolare necessità, previo parere favorevole dell'Ufficio Ambiente ed a condizione che sia possibile procedere al recupero dei nidiacei ed alla loro immissione in natura senza pregiudizio per le loro possibilità di sopravvivenza.

7. È facoltà dell'Amministrazione individuare e censire gli edifici con presenza di colonie significative di rondone sp. o di balestruccio al fine del mantenimento della popolazione di dette specie.

L'inserimento dell'edificio in tale censimento sarà notificato ai proprietari, con obbligo di informazione in caso di successiva cessione. Sugli immobili censiti ai sensi del presente comma ogni intervento di restauro o ristrutturazione dovrà preventivamente acquisire parere favorevole dell'Ufficio Ambiente, che potrà prescrivere le norme di tutela necessarie al mantenimento della popolazione ornitica interessata.

Art. 34 - Detenzione e tutela degli equidi

1. Fanno parte della famiglia degli equidi (Equidae) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.

2. Nelle strutture di nuova realizzazione i box per la custodia dovranno avere le seguenti dimensioni minime: lato pari ad almeno il doppio dell'altezza al garrese, e comunque non meno di metri 3,00 x 3,00 per i cavalli e di 2,80 x 2,80 per i pony aumentate a metri 3,00 x 4,00 per fattrici con redo; altezza pari almeno al doppio dell'altezza al garrese. Inoltre si deve garantire, in tutti gli allevamenti, la possibilità per l'animale di sporgere dal box con la testa e di vedere altri cavalli.

3. È fatto divieto di tenere gli equidi legati in posta, tranne, temporaneamente, in occasione dei concorsi. L'interno del riparo deve avere comunque un fondo di terra e paglia e non di sabbia, non scivoloso e non in pendenza.

4. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime solo per quanto riguarda la fattrice con il redo nello stesso box ma l'equide deve disporre giornalmente di spazi ulteriori.

5. Qualora gli equidi siano allevati in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo o struttura coperta con fondo in terra, paglia o truciolo, chiusa almeno su tre lati. Devono, inoltre, avere sempre acqua fresca a disposizione e essere nutriti in modo soddisfacente con alimenti idonei e di buona qualità.

6. È vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.

Lo zoccolo deve essere ben pareggiato e/o ferrato in modo da ottenere l'appiombamento e non si devono attuare artifici che creino inutili sofferenze all'animale.

7. Agli equidi tenuti nei box e che non praticano una regolare attività sportiva deve essere data la possibilità di effettuare una adeguata sgambatura con frequenza almeno giornaliera, salvo condizioni atmosferiche avverse.

8. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a nessun tipo di sforzo eccessivo in relazione ad età, stato di salute e condizione fisiologica (es. cavalle gravide o con redo).

9. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati e asciugati quando non lavorano.

10. Le licenze per i nuovi maneggi devono essere vincolate all'acquisizione di uno spazio all'aperto che soddisfi le necessità biologiche dell'equide.

11. Il cavallo dovrà essere iscritto all'Anagrafe degli Equidi, ai sensi della L. 200 del 1 agosto 2003, regolamentata dal DM 29/12/2009.

Art. 35 - Tutela fauna minore e degli habitat

1. Il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone, mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale oggetto di tutela, sono:
 - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli anfibi;
 - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei rettili;
 - c) tutte le specie di micro mammiferi e di chiroterri;
 - d) tutti i crostacei di specie autoctone;
 - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.
3. È tutelato inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone.
4. È vietato disturbare, catturare, danneggiare e uccidere la fauna minore, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve e di danneggiare i microhabitat specifici a cui essi sono legate per la sopravvivenza. È vietato il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti, fatto salve le deroghe previste dalla L.R. 15/2006 e successive modifiche. Può essere consentita la cattura di fauna, a personale autorizzato, ai soli fini di tutela della specie o di tutela degli esemplari interessati, fermo restando le norme nazionali e regionali di tutela. In particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie. Qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo all'Ufficio Ambiente.
5. È fatta eccezione per gli interventi di disinfestazione e derattizzazione effettuati dall'Amministrazione comunale ai sensi della L.R. 5/2005 e s.m.
6. È vietato alimentare la fauna selvatica presente nei parchi e nei giardini pubblici.
7. È fatto divieto di esercitare l'attività di pesca in laghetti e fontane pubbliche.
8. Il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà deve essere effettuato da personale specializzato.
Quando questo non sia possibile l'animale recuperato deve essere subito conferito ai Centri Recupero Fauna Selvatica presenti sul territorio, autorizzati dalla Provincia di Reggio Emilia.
9. È vietata l'immissione in natura di animali alloctoni su tutto il territorio comunale.
10. La pulizia di fontane e laghetti, con presenza di mammiferi, uccelli, pesci, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione, in anticipo alla data d'inizio dei lavori, al competente Ufficio Ambiente per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.
11. È vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri.
12. È vietato utilizzare la pratica del piro diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte del Consorzio Fitopatologico competente per territorio.

Art. 36 - Tutela di insetti ed altri animali invertebrati

Constatato che alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell'equilibrio ecologico del territorio ma anche del patrimonio culturale e storico del territorio, è tutelata la presenza di tutti gli animali invertebrati, ad eccezione di insetti infestanti o nocive all'uomo o alle specie vegetali o animali secondo quanto previsto

dalle normative e dalle disposizioni emanate dagli enti sovraordinati.

Per le specie indicate è pertanto fatto divieto di:

- a) cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione e commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti;
- b) danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione;
- c) disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento, l'estivazione o la migrazione;

TITOLO VII – UTILIZZO DI ANIMALI IN SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTENIMENTI.

Art. 37 –Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. È fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie

selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al punto precedente e recependo le raccomandazioni della Commissione Scientifica CITES in merito alla detenzione di specie il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti aventi al seguito animali appartenenti alle seguenti specie – nel rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati:

- Zebra, Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): ricoveri di 12 mq per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 25 mq per capo in più. Possibilità di separazione in casi di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali.

Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l'utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.

- Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25 mq per animale. Spazio esterno di 250 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali.

- Struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq fino a 3 capi, ampliati di 50 mq per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq per un capo, di 12 da 2 capi in su.

3. Fatti salvi i divieti è fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Montecchio Emilia con al seguito animali di:

- Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;

- Disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/1992;

- Assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;

- Non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.

- Non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali;

- Non utilizzare gli animali prelevati in natura;

- L'attendamento è vietato in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge e del presente regolamento.

4. È vietata, altresì, qualsiasi forma di addestramento di animali, finalizzata alle attività di cui al presente articolo.

5. Per quanto concerne gli animali di cui sopra il Comune di Montecchio Emilia privilegia gli spettacoli circensi senza l'utilizzo di animali, ma è consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle normative vigenti.

6. L'autorizzazione di circhi equestri o di mostre di animali è permessa solo a coloro che auto dichiarano di non aver mai subito condanne per la violazione alle norme vigenti in materia di tutela degli animali. Le autodichiarazioni che risulteranno essere false comporteranno, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il ritiro immediato di ogni autorizzazione o concessione rilasciata.

7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 44 del presente regolamento, oltre alle sanzioni penali dovute alle false dichiarazioni rese.

8. Tutte le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette ad autorizzazione, richiesta come indicato da regolamento comunale e rilasciata previo parere e sulla base delle prescrizioni fornite dal servizio veterinario dell'AUSL.

9. È altresì vietato l'affissione di manifesti che pubblicizzano spettacoli ed intrattenimenti con animali appartenenti a specie selvatica o esotica.

TITOLO VIII - ALLEVAMENTO, COMMERCIO, ADDESTRAMENTO E PENSIONE DI ANIMALI A FINI DI LUCRO.

Art. 38 - Allevamento, pensione e commercio.

Chiunque intenda attivare un impianto per il commercio degli animali da affezione e ornamentali, ivi compresi gli animali esotici, deve aver presentato Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), presso gli uffici comunali competenti, corredata dalle opportune autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni.

L'attività sarà consentita esclusivamente per le specie animali per le quali sarà garantita l'effettiva presenza di strutture di ricovero conformi a quanto prescritto dalla norma regionale.

1. Si intende attività di allevamento di cani e di gatti la detenzione, a fini commerciali, di un numero pari o superiore a tre femmine o 10 cuccioli all'anno, così come stabilito dalla L.R. 5/2005.

2. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

3. Le attività commerciali sono obbligate a rispettare le disposizioni generali di cui alla L.R.5/2005 e alla sua delibera di attuazione DGR 394/2006.

4. Il venditore di animali deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto. Tale documento informativo per gli animali esotici deve essere esposto o facilmente consultabile a chi accede al punto vendita e deve contenere le informazioni di cui all'ALLEGATO A.

5. È vietata a qualsiasi titolo l'esposizione di animali nelle vetrine dei negozi, compresa la sistemazione delle gabbie lungo i marciapiedi ed in particolare modo sotto il sole.

6. È vietata l'esposizione di animali vivi da parte degli esercizi commerciali, al fine di promuovere o pubblicizzare, a qualsiasi titolo, i propri prodotti.

7. È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico.

8. È vietata la vendita e l'esposizione di animali colorati artificialmente.

9. Gli allevatori e i detentori a scopo di commercio di animali sono altresì tenuti a rilasciare regolare e contestuale ricevuta al destinatario della cessione o vendita riportante la descrizione dell'animale e, ove previsto, i suoi dati identificativi. Per quanto riguarda i cani, come da art. 7 comma 4 L.R. 27/2000, è necessario segnalare, entro sette giorni, le cessioni o le vendite ai comuni di residenza degli acquirenti o destinatari. Soggiacciono alle presenti disposizioni anche i cuccioli.

10. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali da compagnia a minori di anni 16 senza il consenso espresso dal genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale (art. 6 L.R. 5/2005).

11. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione.

12. In tutto il territorio comunale è vietata l'attività di allevamento e vendita delle specie inserite nell'allegato A del D.M. 19 aprile 1996 e successive modifiche.

13. Nelle aree residenziali del territorio comunale è consentito l'allevamento per uso privato di animali di bassa corte quali volatili e conigli, purchè regolarmente iscritti al registro delle Aziende USL competenti, a condizione che siano rispettate tutte le norme igienico ambientali e che l'allevamento non cagioni disturbo alle residenze vicine.

Art. 39 - Requisiti generali della struttura

1. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente di acqua e di cibo freschi.
2. In fase di insediamento l'AUSL competente detta le specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
3. Tali requisiti si applicano anche alla toelettatura, quando compatibili con l'attività svolta.
4. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.

Art. 40 - Centri Addestramento ed Educazione cani

1. Chi intende attivare un centro addestramento cani deve presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), presso gli uffici comunali competenti, corredata dalle opportune autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni.
2. Alla SCIA dovrà essere allegato il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale ci si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento. Il presente articolo non è applicabile all'attivazione di specifiche zone e campi di addestramento per i cani da caccia, per i quali si rimanda alle competenze Provinciali ed alla specifica normativa in materia.
3. È sempre fatto divieto di utilizzo di dispositivi elettronici o elettromeccanici ad emissione di ultrasuoni che provocano spavento e stress negli animali.
4. È vietato addestrare e/o fare gareggiare, anche a fini agonistici, animali ricorrendo a violenze (es. collari elettrici, con le punte, mezzi contundenti, ecc.), percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie e/o provochino turbamenti fisici o psichici.
5. I centri di addestramento già esistenti dovranno adeguarsi al presente regolamento entro 60 gg dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 41 - Pet therapy

1. Il Comune promuove nel suo territorio e all'interno delle strutture socio sanitarie gestite dall'Ente, le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali, con particolare attenzione alle situazioni di disabilità fisica e mentale, non solo nell'ottica della cura della persona ma anche dell'abbattimento di ogni forma di barriera sociale.
2. Quanti vogliano avviare o gestire attività di pet-therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio Ambiente.
3. A condurre le attività dovranno essere persone in possesso di idonea qualifica.
4. La cura e la salute degli umani, dovrà avvenire nel rispetto della salute e dell'integrità degli animali.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono possedere un certificato che ne attesti lo stato sanitario. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento. A fine carriera, agli animali dovrà venire assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

Art. 42 - Programmi di educazione e informazione a tutela degli animali

L'amministrazione promuove programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico che etologico. I programmi possono essere realizzati anche avvalendosi dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, delle cliniche e degli ambulatori veterinari del territorio, delle associazioni animaliste e zoofile locali e delle strutture di ricovero pubbliche o private e si rivolgono in particolare ai seguenti aspetti:

- a) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;
- b) la necessità di scoraggiare la riproduzione non pianificata di animali da compagnia;
- c) la necessità di informare e sensibilizzazione circa la necessità di provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip e all'iscrizione all'anagrafe canina;
- d) la necessità di scegliere e gestire consapevolmente un animale da compagnia;
- e) doveri e responsabilità dei proprietari di animali da compagnia;
- f) pet-therapy.

Art. 43 - Animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici

1. Il Comune condivide i principi, le finalità ed i contenuti espressi nella Legge Regionale 1 Agosto 2002, n.20 "Norme contro la vivisezione", adoperandosi affinché le funzioni ad esso demandata di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre istituzioni pubbliche preposte, ossia la Provincia e l'Azienda USL.
2. Il Comune si farà parte attiva affinché nell'ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedono l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente (D.lgs 27.1.1992, n. 116 e Circolare 14.5.2001, n.6).
3. Il Comune si adopera affinché vengano incentivate iniziative volte all'implementazione dei metodi alternativi all'utilizzo di animali per fini scientifici e di ricerca.
4. Il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - Sanzioni.

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai singoli articoli.
 2. Le violazioni agli articoli del presente regolamento comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad Euro 450,00.
 3. Comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad Euro 750,00 le violazioni a:
 - a) articolo 7, comma 19 e comma 20;
 - b) articolo 12;
 - c) articolo 31, comma 7;
 - d) articolo 37, comma 1;del presente regolamento
 4. Le norme al presente Regolamento comportano sempre l'obbligo di cessare un'attività o un comportamento e, ove possibile, la rimessa in ripristino dei luoghi.
 5. Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non sia espressamente indicato un termine per l'adempimento e qualora le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve venire nei termini indicati dal verbale di accertamento a far tempo dalla contestazione o dalla notificazione.
 6. Qualora il trasgressore non adempia agli obblighi imposti, in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per la predetta esecuzione sono a carico del trasgressore.
- Il Dirigente incaricato dal Comune può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli art. 17 e 18 della L.689/81

Art. 46 - Vigilanza.

Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali in materia di protezione degli animali compreso il presente regolamento e quindi provvedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia

Provinciale, i Servizi Veterinari dell'AUSL, nonché le associazioni di volontariato riconosciute e autorizzate per tale attività che operano in convenzione con il Comune di Montecchio Emilia. Per l'esercizio di tali funzioni di vigilanza e controllo il Comune può avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni zoofile ed animaliste interessate, non aventi fini di lucro, formato tramite i corsi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. 27/2000.

Art. 47 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili contenute in altri precedenti regolamenti e/o ordinanze generali.

Art. 48- Entrata in vigore e modificazioni

Il presente Regolamento Comunale entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

Art. 49 - Norme transitorie

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in sei mesi dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.

Art. 50 – Modifiche Allegati

Modifiche ed integrazioni degli Allegati potranno essere disposte con delibera di Giunta Comunale.

ALLEGATO A: CONTENUTO MINIMO DOCUMENTO INFORMATIVO

Articolo 38, comma 4: Il venditore di animali deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto. Tale documento informativo per gli animali esotici deve essere esposto o facilmente consultabile a chi accede al punto vendita e deve contenere le informazioni di cui all'ALLEGATO A.

Per ogni specie di animale esotico posta in vendita indicare in modo chiaro e ben visibile:

1. nome comune
2. nome scientifico
3. durata media di vita
4. dimensioni massime raggiunte dagli esemplari adulti
5. dimensioni minime consigliate per le strutture di ricovero
6. arredi indispensabili per le strutture di ricovero
7. temperature minima e massima da mantenere nelle strutture di ricovero
8. alimentazione
9. divieto di immissione nell'ambiente